



Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 12
IN DATA 15-03-2017

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione - seduta

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 21/03/16 E N. 36 DEL 20/06/16.

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di marzo, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
Romanini Maria Teresa	Sindaco	Presente
Bigoni Davide	Vice Sindaco	Presente
Chiodi Diana	Assessore	Presente
Trombini Veronica	Consigliere	Presente
Bigoni Irene	Assessore	Presente
Mazzotti Antonella	Assessore	Presente
Bigoni Stefano	Consigliere	Presente
Albieri Stefano	Consigliere	Presente
Fraulini Michela	Consigliere	Presente
Bonazza Gianluca	Consigliere	Presente
Menegatti Federico	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Romanini Maria Teresa, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Trombini Veronica

Albieri Stefano

Bonazza Gianluca

.....
Trasmessa copia per:

_ Servizio RAGIONERIA

_ Servizio TRIBUTI

_ Servizio PERSONALE

_ Servizio URBANISTICA

_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI

_ Servizio LL.PP.

_ Servizi DEMOGRAFICI

_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE

_ Servizio ATT. EC. E PROD.

_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

_ Servizio SEGRETERIA

Per la discussione si rinvia alla Delibera di C.C. n. 5 del 15/03/2017 (punto n. 2 dell'odierno Ordine del Giorno)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 15 del 21/03/2016, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento entrate tributarie comunali", con la quale si è provveduto ad adottare un nuovo regolamento, conforme alla recente normativa in materia di interpello, contenzioso tributario, sanzioni tributarie e riscossione, ai sensi dei D.Lgs. n. 156 e n. 158 del 24/09/15 e n. 159 del 27/09/15, la cui entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1 comma 133 della Legge n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016) è stata anticipata al 1/1/2016;
- n. 36 del 20/06/2016, avente ad oggetto: "Regolamento entrate tributarie comunali – Integrazione", con la quale il predetto Regolamento viene integrato dagli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies in materia di interpello, prevedendo quanto proposto con schema-tipo da IFEL con nota del 14/04/2016;

Richiamata la recente normativa emanata in materia di tributi (D.L. 193 del 22/10/16, convertito in Legge n. 225 del 01/12/16) ed in particolare per quanto riguarda la possibilità di affidare la riscossione coattiva all'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate-Riscossione", ente pubblico economico, strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del MEF (art. 2 D.L. 193/2016), secondo le norme previste dal D.P.R. n.602/1973 e successive modifiche, ovvero sia mediante ruolo;

Ritenuto di dover aggiornare il Regolamento delle entrate tributarie comunali alle nuove disposizioni di legge sopra richiamate, al fine di poter tornare a gestire la riscossione coattiva delle entrate mediante ruolo, con le modalità di cui al DPR 602/73, attraverso il nuovo ente preposto, il quale subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali del gruppo Equitalia e assume la qualifica di Agente della Riscossione (**Art. 17 Riscossione coattiva**);

Ritenuto altresì di doverlo integrare, al fine di migliorare la gestione di alcuni aspetti riguardanti il rapporto con il contribuente, vedasi le modalità di applicazione della rateizzazione (**Art. 22 Versamenti - Rateizzazione**), del ravvedimento operoso (**Art. 30 Ravvedimento**) e della notifica via PEC (**art. 15 bis Modalità di notifica degli avvisi di accertamento**);

Alla luce di quanto detto, si ritiene di adottare il nuovo Regolamento delle entrate tributarie comunali, aggiornato ed integrato con quanto già deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 20/06/2016 in materia di interpello, e dalle nuove norme di legge e disposizioni atte a migliorare il rapporto con il contribuente, come riportate in carattere neretto agli articoli:

Art. 15 bis Modalità di notifica degli avvisi di accertamento

Art.17 Riscossione coattiva

Art. 22 Versamenti – Rateizzazione

Art. 30 Ravvedimento

al fine di poter riscontrare in un unico atto tutte le disposizioni regolamentari previste in materia;

Vista la legge n. 232 del 21/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);

Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016 (Decreto Milleproroghe) che stabilisce al 31/03/2017 la data di scadenza per l'approvazione del Bilancio 2017 – 2019;

Visti gli art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, e ss.mm.ii., e 1, comma 688 della L. 147/2013, e ss.mm.ii., i quali prevedono che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e succ.mod. e integraz.;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri di minoranza Bonazza Gianluca e Menegatti Federico), espressi nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di adottare il nuovo Regolamento delle entrate tributarie comunali, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, aggiornato ed integrato con quanto già deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 20/06/2016 in materia di interpello, e dalle nuove norme di legge e disposizioni atte a migliorare il rapporto con il contribuente, come riportate in carattere neretto agli articoli:
Art. 15 bis Modalità di notifica degli avvisi di accertamento
Art.17 Riscossione coattiva
Art. 22 Versamenti – Rateizzazione
Art. 30 Ravvedimento
al fine di poter riscontrare in un unico atto tutte le disposizioni regolamentari previste in materia;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico, come da norme di legge;
- 4) di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione trasparenza del sito internet del Comune di Ligosanto, e nella sezione Statuto e Regolamenti.
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, previa separata votazione avente il seguente esito: n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri di minoranza Bonazza Gianluca e Menegatti Federico) espressi dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

SOMMARIO

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
- Art. 2 - Entrate tributarie comunali.
- Art. 3 - Forme di gestione.

CAPO II

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 4 - Principi generali.
- Art. 5 - Informazione del contribuente.
- Art. 6 - Conoscenza degli atti e semplificazione.
- Art. 7 - Chiarezza e motivazione degli atti.
- Art. 8 - Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.
- Art. 9 - Interpello del contribuente.

CAPO III

ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 10 - Funzionario responsabile.
- Art. 11 – Dichiarazione tributaria.
- Art. 12 – Agevolazioni tributarie.
- Art. 13 – Attività di controllo.
- Art. 14 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.
- Art. 15 – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.**
- Art. 15 bis – Modalità di notifica degli avvisi di accertamento.**
- Art. 16 – Contenzioso tributario
- Art. 17 – Riscossione coattiva.**
- Art. 18 – Autotutela.

CAPO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE – RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA

- Art. 19 - Accertamento con adesione.
- Art. 20 – Reclamo e mediazione tributaria

CAPO V

RISCOSSIONE - VERSAMENTI - RIMBORSI

- Art. 21 – Riscossione.
- Art. 22 - Versamenti - Rateizzazione.**
- Art. 23 - Validità dei versamenti dell'imposta.
- Art. 24 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.
- Art. 25 - Rimborsi.
- Art. 26 - Interessi

CAPO VI

SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

- Art. 27 - Sanzioni
- Art. 28 - Cause di non punibilità
- Art. 29 - Contestazione e irrogazione delle sanzioni.

Art. 30 - Ravvedimento.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Norme finali

Art. 32 - Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate tributarie comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

— dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

— dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento del tributo. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

Art. 2

Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 3

Forme di gestione.

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

2. Con deliberazione di Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità di quanto disposto dall'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97, privilegiando possibilmente la gestione diretta.

Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, bisogna valutare la possibilità della gestione associata.

3. Per l'affidamento della gestione a terzi si procederà mediante uno dei sistemi di gara previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di appalto di pubblici servizi.

4. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

CAPO II

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 4 **Principi generali.**

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificata ed integrata dall'art. 1 del D.Lgs. 5/8/2015 n. 128, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 5 **Informazione del contribuente.**

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 6 **Conoscenza degli atti e semplificazione.**

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono assunti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta.

La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 7

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 8

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si è conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 9

Interpello del contribuente.

1. Il diritto di interpello è uno strumento di dialogo e reciproca collaborazione tra contribuenti e amministrazioni.
2. L'interpello è disciplinato dal D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015.

Art 9 bis

Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 9 quinquies.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 9 ter **Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 1. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 2. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 3. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 4. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 5. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'Istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27/12/2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 9 quater
Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Lagosanto.

Art. 9 quinquies
Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 9 ter, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 9 quater, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO III

ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 10
Funzionario responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - del rispetto del presente regolamento;
3. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - b) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - c) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti;
 - d) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) cura il contenzioso come disposto dall'art. 16;
 - g) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 18, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 19;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
4. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, le attribuzioni di cui ai commi 2 e 3, spettano al Concessionario. Il Responsabile del Servizio verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto.
5. In accordo con il Funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
6. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile dell'Ufficio cui appartiene l'ufficio tributario.

Art. 11 **Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare, la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario responsabile, previo contesutale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. In caso di mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 12 **Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che la prevede, non abbia carattere obbligatorio.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovanti fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, resa in conformità a quanto disposto dall'art. 47 e dall'art. 37 comma 1 del DPR 28/12/2000 n. 445.
4. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Art. 13 **Attività di controllo**

1. L'ufficio Comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Il Funzionario responsabile predispone il programma annuale dell'attività di controllo relativamente ai singoli tributi, portandolo a conoscenza della Giunta Comunale, la quale esprime parere in merito.
In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
3. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il Funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti corretti ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
4. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributario del Comune e per premiarne la professionalità, la Giunta Comunale ai sensi degli artt. 3 c. 57 L. 662/96, art. 59 c. 1 lett. P. D.Lgs. 446/97 e art. 4 c. 3 CCNL 5/10/2001, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, in relazione ai risultati raggiunti e all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 14 **Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dal servizio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza dispone affinché vengano adottati provvedimenti disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la

installazione di mezzi pubblicitari e comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al servizio tributario, con modalità da concordare.

Art. 15

Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 15 bis

Modalità di notifica degli avvisi di accertamento

1. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta con raccomandata A/R o per atti giudiziari.
2. Dal 1/7/2017 la notificazione degli avvisi di accertamento alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI_PEC). Se la casella di pec risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di pec del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet di InfoCamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni; l'ufficio dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo raccomandata. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di pec gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di pec del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di casella satura, o di indirizzo non valido o non più attivo, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet di InfoCamere. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di pec, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di pec di cui sono

intestatari oppure all'indirizzo di pec di uno dei soggetti abilitati dalla difesa del contribuente ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate.

Art. 16 Contenzioso tributario

1. La legittimazione a costituirsi in giudizio, in rappresentanza del Comune compete solo ed esclusivamente al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale (previa deliberazione di Giunta Comunale).
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio, per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono rilevanza economica, il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri enti Locali, mediante apposita struttura.
4. In ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
5. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile; in quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 3, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
6. E' compito del Funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il migliore esito della controversia.
7. Con apposito provvedimento, e su indicazione del responsabile del relativo tributo, il Sindaco o suo delegato, può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
8. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

Art. 17 Riscossione coattiva

1. Il Comune può procedere alla riscossione coattiva delle entrate tributarie come segue:

a) direttamente ovvero deliberando di affidarsi agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, in tal caso la riscossione coattiva deve avvenire attraverso le procedure previste dal R.D. n. 639/1910, ossia mediante l'ingiunzione fiscale, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili;

b) direttamente ai sensi della Legge n. 265/2002, potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n.639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, previa la nomina a cura del Sindaco, di uno o più funzionari responsabili per la riscossione;

c) affidando la riscossione coattiva ai sensi di legge, all'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate-Riscossione", ente pubblico economico, strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del MEF (art. 2 D.L. 193/2016), secondo le norme previste dal D.P.R. n.602/1973 e successive modifiche, ovvero sia mediante ruolo.

Art. 18 Autotutela.

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;

b) evidente errore logico;

c) errore sul presupposto del tributo;

d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

CAPO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Art. 19

Accertamento con adesione.

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/6/1997 n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dal comma successivo.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali o errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) **a cura dell'Ufficio Comunale:** prima della notifica dell'avviso di accertamento, il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invito di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non è obbligatoria;
- b) **su istanza del contribuente,** subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, qualora riscontri nello stesso, elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo

raccomandata A.R. o consegnandolo direttamente all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto notificato. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario responsabile formula l'invito a comparire. L'iniziativa del contribuente è esclusa, qualora l'ufficio lo abbia già invitato a concordare con successivo esito negativo. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.
4. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
5. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
6. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento.
7. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
8. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a Euro 500,00 è ammesso il pagamento in rate mensili di pari importo, in numero non superiore a 12, con importo minimo della rata di €. 100,00. Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita del diritto alla rateizzazione.
9. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate entro i termini comporta l'applicazione della procedura coattiva.
10. L'accertamento con adesione, perfezionato come sopra disposto non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto di seguito precisato. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti per legge, nei casi di definizioni riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e semprechè, sulla base di tali nuove conoscenze si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno Euro 200,00.
11. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
12. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 20
Reclamo e mediazione tributaria

1. L'istituto del "reclamo e mediazione" è disciplinato dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, così come modificato dall'art. 9, comma 4 lett.l) del D.Lgs. 156 del 24/09/15, il quale lo introduce anche per i tributi locali, relativamente alle controversie di valore non superiore ad euro ventimila.
2. Il ricorso eventualmente proposto, vale come reclamo ai sensi del citato art. 17 bis del D.Lgs. 546/92 e può contenere una proposta di mediazione della pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento.
3. Dalla notifica del ricorso, che funge da reclamo e che può contenere la proposta di mediazione, si sospende ogni termine per 90 giorni; se tale periodo è a cavallo del mese di agosto, va calcolato un allungamento dei termini, in quanto si aggiunge la sospensione dei termini processuali prevista per il periodo feriale.
4. Durante i 90 giorni, se non è stata presentata la richiesta di mediazione (e quindi vi è solo il ricorso che funge anche da reclamo) viene riesaminata la pratica (senza convocare il contribuente) per poi esprimere un provvedimento espresso o di diniego o di accettazione.
5. Se il ricorso comprende anche una richiesta di mediazione, dovrà essere convocato il contribuente (similmente a quanto avviene con l'accertamento con adesione), per cercare di addivenire ad un accordo, dopodichè l'esito di tale confronto potrà essere o un nulla di fatto (e in tal caso si dovrà comunque attendere il termine dei 90 giorni), oppure il raggiungimento di un accordo, che verrà formalizzato in un verbale sottoscritto dalle parti.
6. Se viene raggiunto l'accordo, la mediazione si perfeziona con il versamento, da parte del contribuente, dell'importo concordato, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
7. L'importo concordato nell'accordo potrà riguardare il solo tributo, non le sanzioni, in quanto per queste è prevista per legge una riduzione fissa, dovendosi applicare la misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
8. Scaduti i 90 giorni senza alcun accordo, iniziano nuovamente e decorrono i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente.

CAPO V
RISCOSSIONE – VERSAMENTI - RIMBORSI

Art. 21
Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi.
2. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.
3. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento.

Art. 22
Versamenti – Rateizzazione

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate

categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il funzionario responsabile può concedere, su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, previa applicazione a partire dalla seconda rata degli interessi legali. La rateizzazione è concessa per importi superiori ad €. 300,00, e l'importo minimo della rate è pari ad €. 100,00 mensili.

La rateizzazione viene concessa:

- fino ad un massimo di 12 rate, per importi fino ad €. 10.000,00;
- fino ad un massimo di 24 rate, per importi superiori ad €. 10.000,00.

Il contribuente interessato deve presentare apposita istanza di rateizzazione all'Ufficio Tributi del Comune di Lagosanto, su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso.

3. Il funzionario responsabile, esaminata l'istanza di rateizzazione e ritenuta meritevole di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.

4. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico non può più essere rateizzato.

Art. 23

Validità dei versamenti dell'imposta.

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa al cespite condiviso.

Art. 24

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. Non si fa luogo al versamento spontaneo dei tributi locali di importo inferiore a €.3,00, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti disciplinanti l'applicazione dei singoli tributi locali. Se l'importo da versare è pari o superiore a €.3,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare del tributo.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare per anno d'imposta non superi € 12,00.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00 esclusi gli interessi.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 25

Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il predetto termine si intende sospeso, fino alla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti, nel caso esistano situazioni di incertezza su aspetti relativi alla posizione fiscale del contribuente ed il funzionario responsabile inviti il contribuente stesso a fornire i chiarimenti necessari ovvero a produrre i documenti mancanti.
4. I contribuenti possono richiedere la compensazione con le somme dovute per il medesimo tributo a titolo di arretrato, anche in fase di accertamento.

Art. 26

Interessi

1. Per il ritardato pagamento dei tributi comunali, anche se constatato in sede di accertamento di violazioni, gli interessi si applicano in misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o dal giorno in cui le somme sono state versate in eccedenza.

CAPO VI

SANZIONI TRIBUTARIE – RAVVEDIMENTO

Art. 27

Sanzioni

1. Il sistema sanzionatorio delle violazioni, è disciplinato dai D.Lgs. del 18/12/1997, n. 471, 472 e e ss.mm.ii.
2. Una delle principali modifiche in materia di tributi locali, viene introdotta dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 158/2015, che sostituisce l'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 e riguarda i ritardati od omessi versamenti.
 - Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
 - Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui sopra è ridotta alla metà (15%).
 - Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1% per ogni giorno di ritardo).

3. Un'altra novità viene introdotto all'articolo 7 del D.Lgs. 471/97, sostituito dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 158/2015, che disciplina i criteri di determinazione della sanzione nei casi di "recidiva triennale", ed in particolare prevede:
(...) Salvo quanto previsto al comma 4 sotto riportato, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita mediante ravvedimento o definizione agevolata in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
5. Per l'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa, commisurata al tributo dovuto nella misura dal 100 al 200 per cento con un importo minimo di €.51,00.
6. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa nella misura dal 50 al 100 per cento del maggiore tributo dovuto.
7. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 son ridotte ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni interviene adesione del contribuente, con il pagamento del tributo comprensivo di sanzione ed interessi, se dovuti.

Art. 28

Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, a condizione che queste non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

Art. 29

Contestazione e irrogazione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata A.R. prima dell'iscrizione a riscossione coattiva della sanzione medesima.
2. Di stabilire in €. 5,00 il costo della notificazione degli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Tributi da porre a carico dei contribuenti autori delle violazioni collegate alle entrate tributarie comunali.

Art. 30

Ravvedimento

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'articolo 13 del D,Lgs. 472/97, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 158/2015.

Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal D.Lgs. 158/2015:

1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).

4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

5. Ravvedimento lunghissimo: è applicabile se la sanatoria avviene dopo l'anno successivo alla violazione ma entro i due anni. Si prevede una sanzione del 20% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31

Norme finali.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, così come approvato, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bigoni Barbara

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Guietti Roberta

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

Approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
Romarini Maria Teresa



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

La su estesa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal:



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

La presente deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 03/04/18, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs. 267/2000);



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana